



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia**

**sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 538 del 2024, proposto da Roberto Campagnola, Alessandro Mattinzoli, Fabio Barelli, Mauro Carrozza, Stefania Erindetti, Sofia Ermogene, Zaklina Milovac, Michele Prandi, Nicolò Sarno, Mirco Treccani, rappresentati e difesi dall'avvocato Carlo Zorat, con domicilio eletto presso il suo studio in Brescia, via delle Battaglie 50;

***contro***

Comune di Sirmione, non costituito in giudizio;

***nei confronti***

Luisa Lavelli, rappresentata e difesa dall'avvocato Mario Gorlani, con domicilio eletto presso il suo studio in Brescia, via Romanino n. 16;

Elena Boschi, Maurizio Ferrari, Massimo Padovan, Miria Bocchio, Giovanna Domenegoni, Riccardo Genovesi, Roberto Salaorni, Roberto Campagnola, Sofia Ermogene, Gianfranco Tosadori, U.T.G. - Prefettura di Brescia, non costituiti in giudizio;

***e con l'intervento di***

Marcello Bertoldi e Andrea Volpi, rappresentati e difesi dall'avvocato Alessandro Asaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Brescia, via Moretto n. 31;

*per l'annullamento*

- del verbale dell'adunanza dei Presidenti delle Sezioni di data 10 giugno 2024, formato a conclusione del procedimento elettorale dei giorni 8-9 giugno 2024 per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale, con il quale è stata proclamata eletta alla carica di sindaco la controinteressata Luisa Lavelli della Lista n. 1 ("Vivere Sirmione"), e conseguentemente sono stati proclamati i consiglieri eletti;
- dei verbali delle operazioni delle Sezioni n. 1, 2, 5, 6;
- del prospetto dei voti di preferenza ottenuti da ciascun candidato alla carica di consigliere in tutte le Sezioni per la Lista n. 1 ("Vivere Sirmione");
- del prospetto dei voti di preferenza ottenuti da ciascun candidato alla carica di consigliere in tutte le Sezioni per la Lista n. 2 ("SìAmo Sirmione");
- del prospetto dei voti di preferenza ottenuti da ciascun candidato alla carica di consigliere in tutte le Sezioni per la Lista n. 3 ("Insieme per Sirmione");
- della deliberazione consiliare n. 19 di data 26 giugno 2024, con la quale sono stati convalidati gli eletti alla carica di sindaco e di consigliere;
- della deliberazione consiliare n. 20 di data 26 giugno 2024, che ha preso atto della composizione della giunta e delle deleghe ai consiglieri;
- dei decreti del sindaco n. 10, 11, 12, 13, 14 di data 20 giugno 2024, contenenti la nomina di vicesindaco, assessori e consiglieri delegati;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Luisa Lavelli, di Marcello Bertoldi e Andrea Volpi;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 dicembre 2024 il dott. Ariberto Sabino Limongelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

## FATTO e DIRITTO

### *1. I provvedimenti impugnati.*

1.1. Nei giorni 8 e 9 giugno 2024 si sono svolte, in concomitanza con le elezioni per il Parlamento europeo, le elezioni per il rinnovo del sindaco e del consiglio comunale di Sirmione, comune con meno di 15.000 abitanti.

1.2. Alla competizione elettorale hanno partecipato tre liste: la lista n. 1 denominata “*Vivere Sirmione*”, collegata con il candidato sindaco Luisa Lavelli; la lista n. 2 denominata “*SìAmo Sirmione*”, collegata con il candidato sindaco Marcello Bertoldi; e la lista n.3 denominata “*Insieme per Sirmione*”, collegata con il candidato sindaco Roberto Campagnola.

1.3. All’esito delle operazioni di scrutinio, la lista n. 1 ha conseguito 1.406 voti, la lista n. 2 ne ha conseguiti 1.391, mentre la lista n. 3 ne ha conseguiti 1.375, con uno scarto quindi di 15 voti tra la prima e la seconda, di 31 voti tra la prima e la terza e di 16 voti tra la seconda e la terza.

1.4. Alla luce dell’esito dello scrutinio, con verbale dell’Adunanza dei Presidenti delle Sezioni in data 10 giugno 2024, è stato proclamato eletto alla carica di sindaco il candidato della lista n. 1 “*Vivere Sirmione*” Luisa Lavelli; con lo stesso verbale, si è proceduto all’attribuzione dei 12 seggi assegnati al consiglio comunale, ripartendoli in ragione dei due terzi (8 seggi) in favore della lista vincitrice, e di un terzo (2 seggi ciascuno) in favore delle altre due liste, secondo quanto previsto dall’art. 71 comma 8 del d. lgs. n. 267/2000.

1.5. Il manifesto di proclamazione degli eletti è stato pubblicato sull’Albo pretorio del Comune dal 13 giugno al 28 giugno 2024.

### *2. Il ricorso.*

2.1. Con ricorso depositato in data 10 luglio 2024, i signori Roberto Campagnola, Alessandro Mattinzoli, Fabio Barelli, Mauro Carrozza, Stefania Erindetti, Sofia Ermogene, Zaklina Milovac, Michele Prandi, Nicolò Sarno e Mirco Treccani, nella

loro qualità di cittadini elettori e di candidati per la lista terza classificata “*Insieme per Sirmione*”, hanno impugnato il verbale di proclamazione degli eletti e gli ulteriori atti del procedimento elettorale indicati in epigrafe, e ne hanno chiesto l’annullamento ai fini dell’integrale riedizione della competizione elettorale, previa eventuale verifica tecnica ex art. 66 c.p.a.

2.2. Il ricorso è stato affidato a cinque motivi, con cui i ricorrenti hanno dedotto vizi di violazione di legge e di eccesso di potere sotto plurimi profili sintomatici; in sintesi, secondo i ricorrenti, l’esame dei verbali delle operazioni elettorali relativi ad alcune sezioni evidenzerebbe l’esistenza di numerose irregolarità sostanziali, tali da determinare un’assoluta incertezza sull’affidabilità del risultato finale, imponendo pertanto la rinnovazione integrale della consultazione.

2.3. Nello specifico:

1) con il primo motivo, i ricorrenti hanno dedotto la violazione degli articoli 47 comma 4, 53 comma 1 n. 3), e 68 comma 6 del D.P.R. 16 maggio 1960 n. 570; secondo i ricorrenti, nelle sezioni nn. 1, 2, 5 e 6 sarebbe stato violato il principio secondo cui le schede elettorali devono essere autenticate, prima dell’avvio delle operazioni di voto, in numero corrispondente a quello degli elettori iscritti nella sezione, di modo che, al termine delle operazioni, la somma delle schede autenticate votate e di quelle autenticate non votate deve corrispondere esattamente al numero delle schede originariamente autenticate; secondo i ricorrenti, le irregolarità riscontrate sotto tale profilo nelle sezioni indicate sarebbero sostanziali, in quanto idonee ad influire sulla sincerità e sulla libertà del voto e quindi sull’affidabilità del risultato finale, legittimando la richiesta di annullamento delle operazioni elettorali nel loro complesso; hanno osservato i ricorrenti, in particolare:

1.1.) nella sezione n. 1 sono state autenticate 1.002 schede, in numero corrispondente ai 998 cittadini elettori iscritti nella lista elettorale della sezione, più altre quattro schede autenticate nel corso delle operazioni elettorali per sostituire altrettante schede restituite dagli elettori perché deteriorate; avendo votato 622 elettori (di cui 617 iscritti nelle liste elettorali della sezione e altri 5 non iscritti ma

ammessi a votare ex art. 4 del d. lgs. n. 197/1996), sarebbero dovute residuare 380 schede autenticate non utilizzate (1.002 – 622); invece le schede autenticate non utilizzate sono risultate essere soltanto 376, quattro in meno; nel verbale delle operazioni si è dato atto di tale discordanza senza tuttavia indicarne la ragione (“*motivo non riscontrabile*”); inoltre, al termine dello scrutinio, le schede votate sono risultate essere soltanto 621, una in meno rispetto agli elettori che hanno votato in quella sezione; anche in tal caso, nel verbale delle operazioni si è dato atto di tale discordanza, senza tuttavia indicarne i motivi (“*non identificabili*”);

1.2.) nella sezione n. 2, sono state autenticate complessivamente 942 schede, in numero corrispondente ai 936 cittadini elettori iscritti nella lista elettorale della sezione e ai 5 elettori iscritti nella lista aggiunta ammessi a votare ex art. 4 d. lgs. 197/1996, più 1 scheda autenticata nel corso delle operazioni elettorali per sostituire una scheda deteriorata restituita dall’elettore; a fronte di 941 elettori ammessi a votare, nel verbale delle operazioni si dà atto che sono residue 367 schede autenticate non votate, dal che si desumerebbe che i votanti siano stati 574 (941-367), mentre invece nel verbale delle operazioni si dà atto che sono state scrutinate 575 schede, quindi una in più;

1.3) nella sezione n. 5, risultano aver votato 731 elettori, ma tale dato non corrisponde a quello delle schede scrutinate, che sono state 733 (due in più), senza alcuna motivazione di tale discrasia; inoltre, la somma delle schede autenticate votate (733) e di quelle autenticate ma non utilizzate (418), pari a 1.151, non corrisponde a quello delle schede complessivamente autenticate, pari a 1.149 (due in meno), anche in tal caso senza alcuna motivazione di tale discrepanza; inoltre, nel verbale delle operazioni elettorali non sarebbe stato indicato l’orario di chiusura dello scrutinio e dei seggi;

1.4) nella sezione n. 6, sono state autenticate 1.180 schede, in numero corrispondente ai 1.179 cittadini elettori iscritti nelle liste elettorali della sezione, più 1 scheda aggiuntiva consegnata ad un elettore ammesso a votare in base a

sentenza o ad attestazione del sindaco; essendo state scrutinate 805 schede, sarebbero dovute residuare 375 schede autenticate non utilizzate, e invece ne sono risultate soltanto 374 (una in meno); il presidente di seggio ha ipotizzato a verbale che ad un elettore potessero essere state consegnate per errore due schede e che queste fossero state entrambe votate e inserite nell'urna; tale dichiarazione sarebbe però in contrasto con quanto verbalizzato in precedenza dallo stesso presidente, laddove, nel riferire di tale episodio, aveva dato atto che l'elettore aveva restituito al presidente entrambe le schede piegate e votate, dopo di che il presidente ne aveva inserita una soltanto nell'urna, mentre l'altra era stata integrata nel conteggio delle schede nulle;

2) con il secondo motivo, i ricorrenti hanno dedotto la violazione degli articoli 63 commi 1 e 2 e 96 del D.P.R. 16 maggio 1960 n. 570; ciò in quanto, al momento dello spoglio delle schede elettorali, il presidente del seggio n. 1 ha deciso, dandone atto a verbale, di non procedere all'estrazione delle schede dalle urne una per una, ma mediante rovesciamento sul tavolo, al fine di poterle poi suddividere per lista, verosimilmente per velocizzare le operazioni di scrutinio, ma in contrasto con le rigide procedure previste dalla normativa elettorale;

3) con il terzo motivo, i ricorrenti hanno dedotto la violazione dell'art. 64, comma 2 n. 2, del D.P.R. 16 maggio 1960 n. 570, secondo cui sono nulli i voti contenuti in schede che presentano scritte o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto; in particolare, nella sezione n. 5, il presidente di sezione ha dato atto a verbale, nel corso delle operazioni di voto, che n. 40 schede erano state votate utilizzando la matita standard e non quella copiativa e che ciò nondimeno i voti sarebbero stati ritenuti validi; analogamente, nella sezione n. 6, il presidente di sezione ha dato atto a verbale che sabato 8 giugno 2024, dall'apertura del seggio (avvenuta alle ore 15:00) fino alle e ore 15.28, n. 36 uomini e n. 34 donne avevano votato utilizzando matite standard e non copiative; i ricorrenti hanno lamentato che nessuna giustificazione è stata data di tale irregolarità, di per sé idonea a consentire

l'identificabilità degli elettori che hanno votato con la matita standard, stante la diversità dello strumento utilizzato e la collocabilità dell'espressione del voto in una precisa fascia oraria;

4) con il quarto motivo, i ricorrenti hanno dedotto la violazione degli articoli 47 comma 7 e 64 comma 2 n. 1 del D.P.R. 16 maggio 1960 n. 570; ciò in quanto nella sezione n. 6 il presidente del seggio ha dato atto a verbale che n. 350 schede erano state erroneamente solo firmate dallo scrutatore ma non bollate dal presidente; hanno rilevato i ricorrenti che non è chiaro se tali schede non bollate siano state utilizzate nella votazione; se così fosse, i relativi voti sarebbero nulli ex art. 64 comma 2 n. 1 del DPR 570/1960, secondo cui sono nulli i voti contenuti in schede che non portano la firma o il bollo richiesti rispettivamente dagli articoli 47 e 48; i ricorrenti hanno chiesto disporsi verificazione tecnica al fine di accertare la predetta circostanza;

5) infine, con il quinto e ultimo motivo, i ricorrenti hanno dedotto la violazione dell'art. 51 comma 4 del D.P.R. 16 maggio 1960 n. 570; ciò in quanto, nella sezione n. 6, il presidente del seggio ha dato atto a verbale di aver omesso di sigillare le urne durante la chiusura del sabato sera, e quindi nell'intervallo tra le ore 22:00 dell'8 giugno 2024 e le ore 7.00 del giorno successivo, con conseguente nullità delle operazioni elettorali, ex art. 51 comma 4 D.P.R. n. 570/1960; inoltre, nella sezione n. 2 il presidente di seggio, durante le operazioni di voto, ha dato atto a verbale di aver interrotto le operazioni, chiudendo la porta del seggio e procedendo all'apertura dell'urna, al fine di estrarre una scheda delle elezioni europee inserita per errore nell'urna delle elezioni comunali, con conseguente violazione del principio di segretezza del voto.

2.4. In definitiva, secondo i ricorrenti, le predette irregolarità sarebbero talmente gravi e numerose da offrire un quadro opaco in ordine alle modalità con le quali si è svolta la competizione elettorale, imponendo pertanto l'annullamento di quest'ultima ai fini dell'integrale rinnovazione delle consultazioni; e ciò a tutela

dell'interesse strumentale dei ricorrenti a partecipare ad una nuova competizione elettorale esente da gravi irregolarità in grado di falsare il risultato elettorale.

### *3. Svolgimento del processo.*

3.1. Con decreto n. 32 del 16 luglio 2024, il Presidente della Sezione ha fissato per la discussione del ricorso l'udienza pubblica del 19 dicembre 2024; ha nominato il giudice relatore; ha ordinato alla parte ricorrente di notificare il ricorso e il decreto di fissazione d'udienza, nelle forme ordinarie, al Comune di Sirmione, alla Prefettura di Brescia e alla parte controinteressata proclamata sindaco, nonché di notificare i medesimi atti, mediante pubblici proclami, ai consiglieri comunali appena nominati, specificando le forme e i termini di tale notificazione.

Con lo stesso provvedimento, il Presidente della Sezione ha ordinato alla Prefettura di Brescia di depositare in giudizio entro il 30 settembre 2024, ai sensi dell'art. 130 comma 2-d) c.p.a., copia in formato digitale: (i) della nota integrativa presumibilmente allegata al verbale delle operazioni della Sezione n. 2, dalla quale risulterebbe che vi è stata l'apertura dell'urna mentre erano ancora in corso le votazioni; (ii) delle 40 schede della Sezione n. 5 sulle quali, come attestato nelle note allegate al verbale delle operazioni, il voto è stato espresso con matita normale anziché copiativa (precisando se sull'originale cartaceo l'impiego di una matita normale sia facilmente percepibile); (iii) delle 70 schede (36 voti maschili e 34 voti femminili) della Sezione n. 6 sulle quali, come attestato a pag. 13 del verbale delle operazioni, il voto è stato espresso con matita normale anziché copiativa (precisando se sull'originale cartaceo l'impiego di una matita normale sia facilmente percepibile).

Inoltre, con specifico riferimento alla sezione n. 6, il decreto presidenziale ha invitato la Prefettura a verificare se tutte le schede considerate valide riportino il timbro della Sezione e la firma di uno scrutatore, con onere di acquisire le schede eventualmente prive di uno di tali requisiti.

Assieme ai predetti documenti, il decreto presidenziale ha disposto anche il deposito da parte della Prefettura di un verbale riassuntivo delle operazioni

compiute.

3.2. Per resistere al ricorso, si è costituita in giudizio la parte controinteressata Luisa Lavelli, formulando istanza di rinvio degli adempimenti istruttori ad una data successiva alla completa elaborazione degli atti difensivi delle parti costituite, al fine di garantire una completa ricostruzione dei fatti posti a fondamento del presente giudizio; in subordine, ha chiesto che lo svolgimento degli adempimenti istruttori avvenisse alla presenza dei difensori delle parti, nel rispetto del principio del contraddittorio.

3.3. In giudizio si sono costituiti anche i signori Marcello Bertoldi e Andrea Volpi, rispettivamente candidato sindaco e candidato consigliere comunale per la lista n. 2 “*SiAmo Sirmione*”, seconda classificata, chiedendo l’accoglimento del ricorso, essendo quest’ultimo sostanzialmente speculare ad analogo gravame proposto dal Bertoldi dinanzi a questo T.A.R. con ricorso R.G. 532/2024 (chiamato alla stessa udienza e deciso con separata sentenza).

3.4. I ricorrenti hanno adempiuto all’incombente istruttorio a loro carico depositando prova dell’avvenuta notifica del ricorso e del decreto presidenziale alle parti intime Comune di Sirmione (con pec del 17 luglio 2024) e Prefettura di Brescia (con pec del 18 luglio 2024) e alla parte controinteressata Luisa Lavelli a mezzo posta con plico R.R. spedito il 17 luglio 2024 e ricevuto il 19 luglio successivo, nonché prova dell’avvenuta notificazione degli stessi atti ai consiglieri comunali per pubblici proclami, secondo le modalità stabilite nel decreto presidenziale.

3.5. Il Comune di Sirmione e i consiglieri comunali in carica non si sono costituiti.

3.6. La Prefettura Brescia ha adempiuto a quanto disposto dal decreto presidenziale, depositando in data 26 agosto 2024 gli atti del procedimento elettorale richiesti dal decreto, unitamente ad una relazione redatta dal responsabile del procedimento.

3.7. In prossimità dell’udienza di discussione, la parte controinteressata Lavelli e la parte cointeressata Bertoldi e Volpi hanno depositato memorie conclusive e di

replica nei termini di rito.

3.8. Una memoria conclusiva è stata depositata anche dalla parte ricorrente in data 13 dicembre 2024, tardivamente rispetto al termine (pur dimezzato ex art. 130 comma 8 c.p.a.) per il deposito delle memorie di repliche; peraltro, il contenuto della memoria è stato sostanzialmente riprodotto oralmente in udienza del difensore di ricorrenti, sicchè si può prescindere dal dichiarare l'inammissibilità del deposito.

3.9. All'udienza pubblica del 19 dicembre 2024, dopo la discussione dei difensori delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione.

#### *4. Decisione.*

Il ricorso è infondato.

##### *4.1. Principi giurisprudenziali.*

Giova premettere che, secondo consolidati principi giurisprudenziali (cfr. *ex multis*, Cons. Stato, sez. II, 9 gennaio 2024, n. 316; 2 gennaio 2024, n. 51; 2 gennaio 2024, n. 53; 2 novembre 2023, n. 9407; 20 febbraio 2022, n. 984; Cons. Stato, sez. III, 17 agosto 2020, n. 5051; 13 maggio 2020, n. 3045), nel procedimento elettorale vige il principio di strumentalità delle forme, per cui l'invalidità delle operazioni elettorali (e del loro risultato) può essere ravvisata soltanto quando manchino elementi o requisiti che impediscano il raggiungimento dello scopo cui il procedimento è preordinato, che è quello di garantire la libera e sincera espressione del voto da parte dell'elettore, e l'attendibilità e la genuinità del risultato elettorale.

Il principio di strumentalità delle forme è poi strettamente correlato a quello generale di conservazione delle operazioni elettorali, a tutela della stabilità del risultato elettorale: principio fondato sul rispetto della volontà dell'elettore e sull'attribuzione, ove possibile, di significato alla consultazione elettorale.

L'applicazione congiunta dei predetti principi comporta la necessità di utilizzare, nella materia elettorale, l'istituto della illegittimità non invalidante, per cui, tra le molteplici possibili irregolarità che possono verificarsi nel procedimento elettorale, sono ritenute rilevanti (e invalidanti) soltanto le irregolarità "sostanziali", ossia quelle idonee ad influire sulla sincerità e sulla libera espressione del voto, e quindi

sulla complessiva attendibilità del risultato finale.

Sono invece ritenute irrilevanti le irregolarità “non sostanziali”, tra le quali sono fatti rientrare tutti i vizi nella compilazione dei verbali delle sezioni elettorali o da questi emergenti che riguardino, di volta in volta, la corrispondenza tra il numero degli iscritti e i votanti, il numero delle schede autenticate, di quelle utilizzate per il voto e di quelle non utilizzate, il riepilogo dei voti relativi allo scrutinio, la congruenza tra i voti di preferenza e i voti di lista; ciò in quanto la deduzione dell’omessa o inesatta verbalizzazione di tali dati non può giustificare la declaratoria di annullamento e rinnovazione delle operazioni elettorali allorchè non si denunci anche la concreta irregolarità nella conduzione delle operazioni di voto; non possono quindi essere considerate invalidanti le irregolarità dalle quali non sia derivata alcuna compressione della libera espressione del voto, tale da compromettere l’accertamento della reale volontà del corpo elettorale.

In particolare, è stato affermato che “la non coincidenza tra il numero delle schede autenticate e la somma di quelle votate e autenticate non utilizzate non inficia l’esito dello scrutinio sempre e comunque, non ricorrendo detta evenienza nel caso in cui la detta non coincidenza sia di proporzioni numeriche tali da non consentire una modifica del risultato elettorale e comunque non sia accompagnata da altre irregolarità che facciano supporre un comportamento illecito delle commissioni elettorali” (Cons. Stato, sez. III, 21 novembre 2016, n. 4863).

È stato altresì affermato che “è onere di chi agisce in giudizio avverso gli atti elettorali (...) allegare in che modo le presunte irregolarità, alterando la manifestazione del voto, comportino l’illegittimità del risultato proclamato e l’ottenimento di quello auspicato” (Cons. Stato, sez. II, 11 maggio 2022, n. 3722).

#### *4.2. Nel caso di specie.*

Nel caso di specie, ritiene il Collegio che le irregolarità denunciate dai ricorrenti abbiano carattere non sostanziale, e siano inidonee ad incidere sulla genuinità e attendibilità del risultato elettorale.

È bene precisare, al riguardo, che i ricorrenti non contestano il numero di voti conseguiti da ciascuna coalizione, né chiedono il riesame e il riconteggio delle schede; essi lamentano, invece, che nel corso delle operazioni elettorali si sarebbero verificate irregolarità talmente gravi e numerose da mettere in dubbio la genuinità del risultato elettorale, imponendo pertanto la rinnovazione integrale della consultazione.

Il Collegio non condivide la prospettazione dei ricorrenti.

Va osservato, in termini generali, che tutte le irregolarità denunciate dai ricorrenti attengono a circostanze che risultano puntualmente annotate, in modo trasparente, dai presidenti di sezione nei verbali delle operazioni elettorali; il che, già di per sé, appare difficilmente conciliabile con il sospetto di un comportamento illecito degli uffici elettorali diretto ad alterare intenzionalmente l'esito della consultazione o comunque a diminuire specifiche garanzie poste dal legislatore a presidio della genuinità del risultato elettorale: uniche ipotesi in cui la giurisprudenza attribuisce carattere sostanziale e invalidante alle irregolarità - a volte anche numerose, ma spesso di minimo rilievo e difficilmente evitabili - che notoriamente si verificano durante lo svolgimento delle operazioni elettorali, e questo per una serie di fattori umani tra loro concomitanti, in cui l'errore di calcolo, la svista, la stanchezza e, non ultima, la qualifica non professionale dei soggetti preposti ai seggi (semplici cittadini privi di formazione specifica, chiamati ad assolvere temporaneamente ad un dovere civico) giocano comprensibilmente un ruolo non trascurabile.

Di qui l'esigenza avvertita dalla giurisprudenza di valutare le irregolarità che normalmente si riscontrano nell'operato dei seggi elettorali secondo canoni di ragionevolezza e di proporzionalità, e, in definitiva, di buon senso; e ciò per non snaturare il significato e la funzione del ricorso elettorale, che da strumento di presidio della legalità violata e di ripristino dell'effettiva volontà del corpo elettorale (ove alterata da eventuali comportamenti illeciti degli uffici elettorali), finirebbe altrimenti per essere distorto in una sorta di "caccia all'errore", nella quale il rispetto delle regole formali poste dal legislatore a presidio della libera

espressione del voto e della genuinità del risultato elettorale verrebbe brandito strumentalmente dai candidati non vincitori come una sorta di “trappola” in cui far cadere un risultato elettorale non gradito, al fine di ottenere la rinnovazione della consultazione e, con essa, una nuova chance di vittoria.

Tanto chiarito in termini generali, e tenendo conto delle predette coordinate ermeneutiche, si può passare ad esaminare le singole censure dedotte dai ricorrenti, che ad avviso del Collegio sono tutte parimenti infondate.

#### *4.3. In ordine alle singole censure proposte dai ricorrenti.*

4.3.1. Il primo motivo attiene, come detto, ad alcune modeste discrasie, rilevabili dalla lettura dei verbali delle sezioni nn. 1,2 5 e 6, tra il numero delle schede autenticate e la somma di quelle utilizzate per il voto e di quelle non utilizzate, nonché tra il numero dei votanti e il numero delle schede scrutinate.

In sintesi, secondo le deduzioni dei ricorrenti, nella prima sezione le schede autenticate non utilizzate sarebbero quattro in meno rispetto a quelle che sarebbero dovute essere, mentre le schede votate sarebbero una in meno rispetto agli elettori che hanno votato; nella sezione n. 2 vi sarebbe una scheda votata in più rispetto al numero dei votanti; nella sezione n. 5 vi sarebbero due schede votate in più rispetto al numero dei votanti; nella sezione n. 6, infine, le schede autenticate non utilizzate sarebbero una in meno di quelle che sarebbero dovute essere.

Si tratta, osserva il Collegio, di scostamenti numericamente marginali, del tutto inidonei ad incidere sullo scarto differenziale di voti che separa la lista vincitrice dalle due liste concorrenti, e anche a mettere in dubbio la genuinità e l'attendibilità del risultato elettorale, stante anche l'assenza della benchè minima allegazione da parte dei ricorrenti di eventuali elementi indiziari capaci di avvalorare l'ipotesi di un comportamento intenzionalmente illecito degli uffici elettorali diretto ad alterare l'esito della consultazione (peraltro sconfessato dalla circostanza, di per sé dirimente, che la gran parte delle predette discordanze è stata rilevata dagli stessi presidenti di seggio e debitamente annotata nei relativi verbali).

Dalla prospettazione dei ricorrenti, in sostanza, non è dato comprendere in che modo le modeste incongruenze rilevate nei verbali sezionali - chiaramente imputabili a fisiologici errori di calcolo o ad erronee verbalizzazioni e comunque contenute in un numero davvero limitato di casi - abbiano potuto compromettere l'attendibilità e la genuinità del risultato elettorale. E ciò è a dirsi anche in relazione alla circostanza, pure lamentata dai ricorrenti, secondo cui nella sezione n. 5 non sarebbe stato verbalizzato l'orario di chiusura dello scrutinio e dei seggi: circostanza anch'essa priva di ogni rilievo sostanziale, non essendo stato chiarito dai ricorrenti quale effetto concreto tale omissione possa aver prodotto sull'esito della consultazione e sulla sua genuinità.

Alla luce di tali considerazioni la censura in esame, di carattere prettamente formalistico e frutto di una caccia all'errore incompatibile con i principi giurisprudenziali sopra richiamati, va respinta.

4.3.2. Il secondo motivo attiene alle particolari modalità con cui il presidente del seggio n. 1 ha deciso, verbalizzandolo, di procedere all'estrazione delle schede dalle urne, e cioè non una per una, ma mediante rovesciamento sul tavolo, al fine di poterle suddividere per lista; i ricorrenti deducono la violazione dell'art. 63 comma 1 del D.P.R. n. 570/1960, secondo cui *“Per lo spoglio dei voti, uno degli scrutatori designato dalla sorte estrae successivamente dall'urna le schede, le spiega e le consegna al presidente, il quale ne dà lettura ad alta voce e le passa ad un altro scrutatore”*.

Anche tale censura, osserva il Collegio, è infondata.

Nel verbale di sezione il presidente ha annotato, in relazione alle operazioni preliminari allo scrutinio, che *“Le schede non verranno aperte una ad una e subito registrate, ma si procederà alla preventiva suddivisione fra le liste, quindi dopo i conteggi totali, alla registrazione sui verbali”*.

Gli stessi ricorrenti ipotizzano che ciò sia avvenuto al fine di velocizzare le operazioni di scrutinio, eppure eccepiscono l'illegittimità della decisione e la sua incidenza sostanziale sulla regolarità del procedimento elettorale,

Al riguardo, è opportuno ribadire che, secondo la giurisprudenza, l'inosservanza delle norme e prescrizioni relative allo svolgimento delle operazioni elettorali può produrre un effetto invalidante a carico di queste ultime soltanto quando da essa sia risultata diminuita una specifica garanzia che il legislatore direttamente o indirettamente ha inteso riconoscere, e di cui la formalità appaia mezzo diretto di attuazione.

Le particolari modalità di estrazione delle schede dall'urna delineate dalla norma di legge sono chiaramente finalizzate a garantire la trasparenza delle operazioni di scrutinio e a prevenire il pericolo di eventuali manomissioni o alterazioni delle schede nell'intervallo di tempo intercorrente tra l'estrazione della scheda dall'urna e la sua lettura da parte del presidente.

Nel caso di specie, il presidente di seggio ha deciso di seguire modalità di scrutinio in parte diverse da quelle delineate dal modello normativo, peraltro seguendo una prassi notoriamente utilizzata dai seggi elettorali per velocizzare le operazioni di scrutinio; non risulta in alcun modo – né i ricorrenti lo hanno lamentato - che tali modalità abbiano compromesso le garanzie di trasparenza delle operazioni di scrutinio; e che ciò non sia avvenuto è confermato in modo dirimente dalla circostanza che alle operazioni di scrutinio hanno presenziato i rappresentanti di tutte e tre le liste in competizione (che hanno controfirmato il verbale delle operazioni elettorali), nessuno dei quali ha contestato né denunciato tentativi di manomissione o alterazione delle schede elettorali nel corso delle operazioni di estrazione delle schede dalle urne e di ripartizione delle stesse nei tre gruppi corrispondenti alle tre liste elettorali, prima della loro lettura e annotazione nelle tabelle di scrutinio.

Anche in tal caso, pertanto, l'irregolarità denunciata dai ricorrenti appare meramente formalistica e priva di rilievo sostanziale.

La censura va quindi respinta.

4.3.3. Con Il terzo motivo, i ricorrenti hanno denunciato l'irregolarità verificatasi

nelle sezioni nn. 5 e 6, dove alcune schede (quaranta nella sezione n. 5 e settanta nella sezione n. 6) risultano essere state votate utilizzando la matita standard e non quella copiativa; secondo i ricorrenti, tale irregolarità avrebbe carattere sostanziale, essendo di per sé idonea a consentire l'identificabilità degli elettori che hanno votato con la matita standard, stante la diversità dello strumento utilizzato e la collocabilità dell'espressione del voto in una precisa fascia oraria; con conseguente violazione dell'art. 64 comma 2, n. 2 del D.P.R. n. 570/1960.

La censura, osserva il Collegio, è infondata.

L'art. 64 comma 2 n. 2) del D.P.R. n. 570/1960 prevede che *“Sono nulli i voti contenuti in schede: (...) 2) che presentano scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto”*.

Nel caso di specie, non ricorre l'ipotesi disciplinata dalla norma.

L'irregolarità denunciata dai ricorrenti, che per la sezione n. 6 si colloca nella giornata di sabato 8 giugno (primo giorno di votazione), in una fascia oraria collocabile tra le 15 (inizio delle operazioni di voto) e le 15:38, è stata annotata in modo trasparente dai presidenti dei due seggi interessati nei rispettivi verbali sezionali con la precisazione che fino al momento in cui non si è iniziato a consegnare le matite copiative avevano votato nella sezione n. 5 n. 40 elettori, e nella sezione n. 6 n. 70 elettori (36 uomini e 34 donne). Dai verbali non è dato conoscere il motivo per cui questo sia avvenuto, anche se la circostanza che lo stesso inconveniente sia accaduto in due distinte sezioni induce a ritenere che inizialmente le matite copiative non fossero ricomprese nella dotazione di materiale consegnata ai due seggi dalla Prefettura e siano state consegnate soltanto in un momento successivo.

In ogni caso, l'irregolarità non ha avuto alcun effetto sostanziale sulla legittimità della consultazione, atteso che:

- innanzitutto, nel caso di specie, è stato lo stesso seggio elettorale a consegnare agli elettori la matita standard invece che quella copiativa, per cui appare insussistente il presupposto di carattere soggettivo a cui la norma richiamata dai

ricorrenti ricollega l'effetto della nullità del voto, ossia che sia stato l'elettore a voler rendere riconoscibile il proprio voto (“...*da far ritenere...che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto*”);

- in secondo luogo, manca anche il presupposto di carattere oggettivo previsto dalla norma in esame ai fini della declaratoria di nullità del voto, e cioè che il voto sia stato espresso con modalità tali da renderlo “*riconoscibile*” e per di più “*in modo inoppugnabile*”; infatti, sebbene – come chiarito dalla Prefettura - le schede votate con matita standard siano facilmente distinguibili da quelle votate con matita copiativa, per il tratto più chiaro e lineare rispetto alla matita ministeriale che produce un tratto più sgranato e di colore più intenso, è tuttavia pressochè impossibile che le schede contrassegnate con la matita standard consentano di individuare selettivamente i singoli elettori associati a ciascuna scheda, stante il numero considerevole di elettori che hanno votato con tale mezzo improprio, precisamente 36 nella sezione 5, e 64 nella sezione 6 (come precisato dalla Prefettura); sicchè manca il presupposto della riconoscibilità del singolo voto previsto dalla norma in esame, e a maggior ragione manca la possibilità di presumere “*in modo inoppugnabile*” una volontà diretta a rendere palese il voto.

A ciò si aggiunga che, come accertato sempre dalla Prefettura, i voti espressi con la matita standard si sono distribuiti in modo omogeneo su tutte e tre le liste in competizione, e precisamente: nella sezione n. 5, n. 11 voti per la lista n. 1, n. 13 voti per la lista n. 2, e n. 12 voti per la lista n. 3; nella sezione n. 6, n. 22 voti per la lista n. 1, n. 21 voti per la lista n. 2 e n. 21 voti per la lista n. 3 [altre tre schede votate con matita standard sono state rinvenute dalla Prefettura nella busta della sezione n. 6 contenente le schede nulle, bianche e contestate e non assegnate, per un totale, quindi, di 67].

Ciò comporta che, quand'anche fossero dichiarati nulli tutti i voti espressi con matita standard, come imporrebbe di fare l'art. 64 comma 2 citato, il risultato elettorale rimarrebbe immutato, dal momento che lo scarto differenziale di voti tra

la lista vincitrice e le altre due liste rimarrebbe comunque positivo e pressochè inalterato.

4.3.4. Con il quarto motivo, i ricorrenti hanno denunciato la possibile violazione dell'art. 64 comma 2 n. 1) del D.P.R. n. 570/1960, laddove prevede che i voti contenuti in schede prive del bollo della sezione sono nulli; i ricorrenti hanno ipotizzato tale violazione con specifico riferimento alla sezione n. 6, dal momento che nel verbale delle operazioni il presidente del seggio ha dato atto, nel corso delle operazioni di voto, che n. 350 schede erano state erroneamente solo firmate dallo scrutatore ma non bollate dal presidente; secondo i ricorrenti, da quanto verbalizzato non sarebbe dato conoscere se le schede non timbrate siano state poi utilizzate nella votazione, giacchè, se così fosse, i voti in esse contenuti dovrebbero essere dichiarati nulli; hanno chiesto disporsi verificazione tecnica al fine di accertare tale circostanza.

Il Collegio osserva che anche tale censura è infondata.

Nell'Allegato 1 al verbale delle operazioni elettorali, il presidente della sezione n. 6 ha annotato che *“Durante le operazioni di voto, nel predisporre le schede per gli elettori, è emerso che alcune schede autenticate nella giornata di ieri riportano la firma dello scrutatore ma non il timbro con il numero di sezione. Le schede erano state contate e riposte nello scatolone durante le operazioni di costituzione del seggio del sabato. Numero schede 200 per elezioni europee e numero schede 350 per elezioni amministrative comunali”*.

Dalla lettura del verbale non emerge se le 350 schede per le elezioni amministrative comunali, una volta scoperta la mancanza del timbro, siano state successivamente bollate e utilizzate per le votazioni, oppure siano state utilizzate per le votazioni senza timbro, oppure siano state messe da parte e non utilizzate.

Peraltro, ritiene il Collegio che l'ipotesi che le schede siano state utilizzate senza timbro è da escludersi sulla base di due considerazioni concomitanti: in primo luogo, appare inverosimile che il presidente di seggio, dopo aver avvertito l'esigenza di verbalizzare la mancata timbratura delle 350 schede, le abbia poi

utilizzate senza timbro per le operazioni di voto: è del tutto ragionevole ritenere, al contrario, che le schede siano state timbrate una volta scoperta la carenza del bollo, oppure che siano state riposte nello scatolone in cui erano state rinvenute e non utilizzate ; in secondo luogo, la Prefettura, nell'adempiere agli incumbenti istruttori ordinati dal Presidente della Sezione, tutte le volte in cui ha individuato schede non vidimate dallo scrutatore o non timbrate dal presidente, lo ha puntualmente evidenziato nella propria relazione, allegando il documento interessato; ciò è stato rilevato, tuttavia, soltanto in relazione alla Sezione n. 5 (due schede), ma non in relazione alla sezione n. 6; il che evidentemente sta ad indicare, secondo il Collegio, che nella sezione n. 6 la Prefettura non ha rilevato schede votate mancanti del timbro della sezione.

Non si ritiene necessario, pertanto, disporre una verifica tecnica sul punto.

4.3.5. Infine, il quinto e ultimo motivo attiene a due ulteriori irregolarità riscontrate dai ricorrenti nelle sezioni nn. 2 e 6; in particolare, nella sezione n. 6, il presidente del seggio ha omesso di sigillare le urne durante la chiusura del sabato sera (e quindi nell'intervallo tra le ore 22:00 dell'8 giugno 2024 e le ore 7.00 del giorno successivo), con conseguente nullità delle operazioni elettorali, ex art. 51 comma 4 D.P.R. n. 570/1960; nella sezione n. 2, invece, il presidente di seggio, durante le operazioni di voto, ha interrotto le operazioni, chiudendo la porta del seggio e procedendo all'apertura dell'urna, al fine di estrarre una scheda delle elezioni europee inserita per errore nell'urna delle elezioni comunali, con irrimediabile violazione dei principi di segretezza e non riconoscibilità del voto. Secondo la prospettazione dei ricorrenti, queste circostanze determinerebbero l'inattendibilità dei risultati della procedura elettorale nelle due sezioni, inficiando di conseguenza l'esito finale del voto.

La censura, osserva il Collegio, è infondata sotto entrambi i profili dedotti.

Intanto, anche nei casi di cui si discute, le irregolarità denunciate dai ricorrenti sono state tempestivamente annotate dai presidenti dei due seggi nei verbali delle

operazioni elettorali, e ciò a dimostrazione della trasparenza della condotta amministrativa e dell'assenza di ogni intento di alterazione dell'esito del voto.

In ogni caso, la mancata sigillatura delle urne nella Sezione n. 6 durante la chiusura notturna del seggio tra l'8 e il 9 giugno costituisce una mera irregolarità non sostanziale e non invalidante, tenuto conto che nel verbale sezionale si dà comunque atto che, al termine delle operazioni di voto dell'8 giugno, il presidente di seggio ha fatto sgomberare la sala della votazione, ha chiuso e sigillato la porta di ingresso, incollando sulla chiusura strisce di carta firmate dal presidente e dai due scrutatori, e quindi ha affidato alla Forza pubblica la sorveglianza della sala della votazione. In tale contesto, la circostanza che il presidente si sia dimenticato di far sigillare anche le urne - come lealmente attestato dal medesimo nel verbale delle operazioni elettorali - non può condurre all'annullamento dell'intera consultazione e nemmeno delle sole schede votate in quella Sezione, in mancanza del benchè minimo indizio attestante l'esistenza di segni di effrazione sulla porta del seggio e di manomissione dei relativi sigilli (il tutto, peraltro, eludendo la sorveglianza della Forza pubblica preposta alla custodia del seggio).

È dunque evidente il carattere meramente formale e non sostanziale dell'omissione in cui della dimenticanza in cui è incorso il presidente di seggio, dal momento che la violazione della disciplina prevista dalla normativa di settore non ha in questo caso esposto a un rischio effettivo il corretto svolgimento della consultazione elettorale, e non può quindi avere avuto alcuna incidenza sull'attendibilità del suo esito.

Analogamente, anche la vicenda dell'apertura dell'urna nella sezione n. 2 è stata dettagliatamente descritta dal presidente di seggio nella nota integrativa allegata al verbale delle operazioni della sezione (mod. 21/COM), reperita dalla Prefettura negli atti del procedimento elettorale e depositata in giudizio; è accaduto che una elettrici, dopo aver votato le due schede elettorali (quella relativa alle elezioni comunali e quella relativa alle elezioni del Parlamento europeo), le aveva piegate una dentro l'altra e le aveva inserite entrambe nell'urna delle elezioni comunali;

l'iniziativa assunta dal presidente per rimediare all'errore commesso dall'elettrice è stata ispirata proprio dall'esigenza di preservare la segretezza del voto dall'elettrice e la validità del voto medesimo, che altrimenti in sede di scrutinio sarebbe stata compromessa dalla riconoscibilità e dall'agevole attribuibilità a quella elettrice delle due schede ripiegate una sull'altra, con l'effetto inevitabile di determinare l'annullamento di entrambi i voti espressi dall'interessata.

Così descrive quanto accaduto il presidente di seggio nella nota integrativa allegata al verbale delle operazioni: *"(...) La sig.na ...aveva inserito la scheda grigia dentro alla scheda blu ed aveva introdotto tali schede (quasi perfettamente sovrapposte) dentro alla urna "blu" comunale.*

*In quel momento nel seggio elettorale erano presenti (il presidente, il vicepresidente, due scrutatori, il segretario e il rappresentante della lista n. 1, n.d.e.).*

*La sottoscritta (presidente del seggio, n.d.e.), dopo aver chiesto la "scheda grigia" alla elettrice, si accorgeva dell'errore di quest'ultima e cercava un rimedio in tempo reale.*

*Dato l'errore della elettrice (...), la sottoscritta ha accostato la porta del seggio elettorale, per fare in modo che i cittadini (pronti al voto nel seggio) non vedessero l'errore commesso dalla cittadina.*

*Poco dopo, sotto la visione di tutti i predetti sopramenzionati, la sottoscritta ha chiesto agli scrutatori di aprire l'urna (mentre monitorava) delle amministrative ("blu"), per poi chiedere alla Si.g.na ... di prelevare la "doppia scheda" (ben visibile e posta in alto, sopra le altre), compilarla e di chiudere le 2 schede separatamente, per poi riporle nelle relative apposite urne (grigia e blu).*

*La sottoscritta chiedeva, subito dopo, agli scrutatori, di richiudere l'urna (delle amministrative) e sigillarla nuovamente e si approssimava ad aprire la porta (socchiusa).*

*La sottoscritta dichiara di aver agito con buon senso (...) per salvaguardare la*

*validità del voto della cittadina Sig.na..., privilegiando la non riconoscibilità del voto (quest'ultima si sarebbe acquisita se si fosse attesa la fine degli scrutini alle ore 23.00.*

*La sottoscritta ha privilegiato la finalità di garantire alla elettrici (...) la volontà propria di espressione di voto, anche se ella stessa non ha osservato in pieno le disposizioni normative sulla espressione del voto stesso (probabilmente agendo in modo errato ma non volontariamente) (...).”.*

Ritiene il Collegio che la condotta del presidente di seggio sia stata ispirata effettivamente da esigenze ragionevoli di tutela della segretezza del voto della elettrici e di salvaguardia della validità del voto medesimo, senza con ciò compromettere la segretezza delle altre schede contenute nell'urna; le operazioni descritte dal presidente di seggio nel verbale di sezione – coperte dalla fede privilegiata propria degli atti pubblici, fino a querela di falso – si sono svolte sotto la sorveglianza dell'intero seggio elettorale e del rappresentante della lista n. 1, dopo aver interdetto l'accesso al seggio degli altri elettori in attesa di votare; le due schede sovrapposte sono state facilmente individuate dall'elettrici perché poste in cima al mucchio di quelle già depositate nell'urna e per la diversa consistenza delle stesse rispetto alle altre, quindi non è stato necessario procedere all'apertura di altre schede per individuare quelle ricercate; il tutto si è svolto nel rispetto sostanziale dei principi di segretezza del voto e di salvaguardia, per quanto possibile, della validità del voto della elettrici in questione; segretezza che invece, in sede di scrutinio, sarebbe venuta meno stante la ormai nota riconducibilità a quella elettrici delle due schede sovrapposte, inserite per errore nell'urna delle elezioni amministrative.

Anche in tal caso, pertanto, ritiene il Collegio che l'irregolarità denunciata dai ricorrenti non abbia carattere sostanziale, non avendo pregiudicato alcuna delle garanzie poste dalla legge a tutela del regolare svolgimento della competizione elettorale e della attendibilità del suo esito.

*5. Conclusioni.*

Alla luce delle considerazioni di cui sopra, il ricorso va conclusivamente respinto perché infondato sotto tutti i profili dedotti.

Le spese di lite possono essere compensate per giusti motivi, stante la natura della controversia e la complessità delle questioni esaminate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Compensa le spese di lite.

Dispone che copia della presente sentenza sia trasmessa in copia, a cura della Segreteria, al Sindaco di Sirmione, ai fini delle pubblicazioni di competenza previste dall'art. 130 comma 8 del codice del processo amministrativo (d. lgs. n. 104/2010, all.1);

Dispone che altra copia della sentenza sia trasmessa, a cura della Segreteria, al Prefetto di Brescia, ex art. 130 comma 8 c.p.a.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2024 con l'intervento dei magistrati:

Mauro Pedron, Presidente

Ariberto Sabino Limongelli, Consigliere, Estensore

Laura Marchio', Referendario

**L'ESTENSORE**  
**Ariberto Sabino Limongelli**

**IL PRESIDENTE**  
**Mauro Pedron**

## IL SEGRETARIO